



STATUTO

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Gorizia Ufficio Territoriale di Monfalcone	
Allegato a. <u>A</u>	all'atto n. <u>552</u>
Registrato il 13 SET. 2022 Serie <u>3</u>	

Sommario:

- Art. 1 DENOMINAZIONE
- Art. 2 SEDE
- Art. 3 SCOPI E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 4 DURATA
- Art. 5 DOMICILIO
- Art. 6 DEGLI ASSOCIATI
 - 6.A. Procedura di ammissione
 - 6.B. Categorie degli associati
- Art. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
- Art. 8 DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- Art. 9 VOLONTARIATO
- Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO
- Art. 11 GLI ORGANI SOCIALI
- Art. 12 L'ASSEMBLEA
 - 12.A. Assemblea Ordinaria
 - 12.B. Assemblea Straordinaria
- Art. 13 AMMINISTRAZIONE
- Art. 14 COMITATO DIRETTIVO
- Art. 15 RAPPRESENTANZA
- Art. 16 ORGANO DI CONTROLLO
- Art. 17 PATRIMONIO ASSOCIATIVO
- Art. 18 BILANCIO
- Art. 19 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Udo Bonifacio Latessa

Art. 1 DENOMINAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata:

"Gruppo Speleologico Talpe del Carso - Jamarski Klub Kraški Krti, sezione speleologica del Club Alpino Sloveno di Gorizia - speleološki odsek Slovenskega planinskega društva v Gorici, Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo settore"

in breve **"Talpe del Carso - Kraški Krti APS - ETS"**.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale presso la baita speleologica di San Michele del Carso - Vrh, Savogna d'Isonzo (GO).

Art. 3 SCOPI E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

3.1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via esclusiva

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

b) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale nonché di promozione e diffusione dei valori ambientali;

con specializzazione nei settori della speleologia e dei fenomeni carsici.

3.2. Ai predetti fini, l'Associazione:

- svolge sistematicamente l'attività speleologica, scoprendo ed esplorando cavità naturali ed artificiali, e tramite essa educa i soci al lavoro comune, suscitando e sviluppando, specialmente tra i giovani, il senso per la natura e le bellezze del mondo sotterraneo;

- ricerca e studia, con criteri scientifici, le cavità ipogee sotto ogni disciplina possibile, adottando e divulgando iniziative a tutela della fauna ipogea nonché dell'ambiente sotterraneo;

- informa le Autorità competenti degli eventuali ritrovamenti paleontologici ed archeologici;

- svolge attività di divulgazione scientifica delle attività speleologiche, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'istituzione di corsi teorico-pratici di speleologia e l'organizzazione di conferenze in materia speleologica, geografica e ambientale;

- tutela il patrimonio speleologico;

- sviluppa contatti con altre organizzazioni speleologiche, anche di altri Stati.

3.3. Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 ed entro i limiti

ivi previsti, l'Associazione può inoltre:

- allestire e gestire campeggi, spacci, bar circolistici e punti di ristoro collegati alle proprie strutture ovvero in occasione di manifestazioni culturali e ricreative riservando le somministrazioni ai propri soci;

- esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.

3.4. Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e secondo le linee guida ivi indicate, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, altresì in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

3.5. L'Associazione può aderire a Federazioni ed associazioni con medesimo scopo o ad esso affine. Può inoltre compiere ogni atto negoziale necessario od utile allo svolgimento delle predette attività ed al conseguimento dello scopo sopra descritto.

3.6. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 DOMICILIO

Il domicilio degli associati, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con l'associazione è quello che risulta dai Libri sociali.

Art. 6 DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche, senza vincolo di età, sesso, o qualsiasi altro tipo di discriminazione, nonché alle altre Associazioni di Promozione Sociale che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo o di quello dei

propri aderenti per il loro raggiungimento.

La qualità di associato e la quota associativa sono intransmissibili.

6.A. Procedura di ammissione

6.A.1. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Comitato Direttivo.

6.A.2. L'ammissione all'Associazione richiede di specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del regolamento (UE) n. 2016/679 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'associato.

6.A.3. Le domande di ammissione, da presentare in forma cartacea o a mezzo posta elettronica, si considerano immediatamente accettate se il Comitato Direttivo non esprime il suo potere di veto, mediante deliberazione adottata entro trenta giorni dalla richiesta. L'esercizio del veto è possibile soltanto per incompatibilità con gli scopi dell'Associazione.

6.A.4. Entro il medesimo termine predetto l'eventuale veto deve essere motivato e comunicato all'aspirante associato a mezzo lettera semplice o posta elettronica.

6.A.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

6.A.6. Non sono ammessi associati solo temporanei.

6.B. Categorie degli associati

6.B.1. Gli associati si suddividono in tre categorie

- "Soci fondatori": coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione; la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

- "Soci effettivi": coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- "Soci onorari": il Comitato Direttivo può concedere ta-

le qualifica. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale, e si considerano iscritti ogni anno fino a loro richiesta scritta di annullamento della tessera.

6.B.2. Il numero dei Soci effettivi è illimitato. Il numero dei soci onorari non può superare il 20% (venti per cento) del totale degli associati.

Art. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

7.1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

7.2. Tutti gli associati hanno diritto di voto.

7.3. Tutti gli associati hanno diritto di avere dal Comitato Direttivo informazioni sullo svolgimento dell'attività associativa, di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione ed eventualmente averne copia, a proprie spese, nonché di esaminare i libri sociali, personalmente o tramite un professionista di fiducia, su presentazione di richiesta scritta consegnata a mano o inviata a mezzo lettera semplice o posta elettronica.

Con le stesse modalità, il Comitato Direttivo invia tempestivamente le informazioni richieste o comunica la data d'inizio della consultazione.

Il Comitato Direttivo potrà assistere alla consultazione personalmente o per il tramite di professionista delegato. La consultazione dei libri e documenti avverrà nel luogo di tenuta degli stessi.

Art. 8 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

8.1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, entro dieci giorni dall'iscrizione nel registro degli associati e, per coloro che sono già iscritti, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

8.2. Gli associati e le persone aderenti agli enti associati svolgono la propria attività nell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuito, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

8.3. Ogni associato e persona aderente ad un ente associato

mantiene, verso gli altri associati e persone aderenti ed all'esterno dell'associazione, un comportamento animato da spirito di solidarietà e correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.

Art. 9 VOLONTARIATO

9.1. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, rispettando gli obblighi assicurativi in materia ed ogni altro correlato obbligo di legge.

9.2. I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Comitato Direttivo.

9.3. Il volontario non può in alcun modo essere retribuito, ma ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni previamente stabilite dal Comitato Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

9.4. Quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità descritte al precedente Art. 3, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, ferma l'incompatibilità disposta all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

9.5. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

10.1. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

10.2. L'associato può essere escluso dall'associazione:

a) per il mancato pagamento per due esercizi consecutivi

della quota di autofinanziamento annuale di cui al precedente Art. 8.;

b) in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto o dalla legge;

c) per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, quali, a titolo esemplificativo, l'aggressione verbale o fisica di altri associati o comportamenti lesivi dell'immagine pubblica dell'Associazione.

10.3. L'esclusione deve risultare da decisione motivata del Comitato Direttivo; nel computo delle maggioranze non sarà conteggiata la partecipazione dell'associato da escludere e che faccia parte del Comitato Direttivo.

La decisione di esclusione deve essere comunicata all'associato escluso a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

L'esclusione è efficace dalla predetta notifica all'interessato o comunque dal momento in cui l'associato escluso ne abbia avuto conoscenza.

Entro sei mesi dalla predetta notifica o conoscenza l'associato escluso può ricorrere al Tribunale competente per territorio.

10.4. Gli associati receduti e/o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. In caso di esclusione, possono tuttavia richiedere una nuova iscrizione all'Associazione, secondo la procedura di cui al precedente Art. 6, paragrafo 6.A., dopo almeno due anni dall'avvenuta esclusione.

10.5. Gli associati receduti e/o esclusi sono obbligati alla restituzione dei materiali presi in prestito dal magazzino del gruppo per l'attività speleologica e di ogni altro bene appartenente all'Associazione entro e non oltre quindici giorni dall'efficacia del recesso o esclusione.

Art. 11 GLI ORGANI SOCIALI

11.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di controllo, quando previsto;
- il Presidente.

11.2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 12 L'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Essa è Ordinaria o Straordinaria.

12.2. L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- nonché avviso affisso nei locali della Sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Negli avvisi di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare. Negli avvisi di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; potranno essere altresì previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

12.3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è inoltre convocata:

- quando il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità;
- quando lo richiede almeno un decimo degli associati.

In questo caso, se non si provvede alla convocazione nelle predette modalità, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

12.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Il presidente dell'assemblea può farsi assistere da un segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza semplice dei presenti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

12.5. Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, constata la regolare costituzione della stessa, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

12.6. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio - video collegati alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che il presidente ed il segretario della riunione, quando nominato, o il Notaio, siano presenti nello stesso luogo - ove si intenderà svolta l'assemblea - per provvedere alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che il presidente sia messo in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dei lavori e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea;
- che gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione, procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o video collegati e messi a disposizione a cura della associazione nei quali gli aventi diritto potranno affluire ed in ciascuno dei quali dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

12.7. Possono intervenire all'assemblea gli associati che risultino iscritti nel Libro degli associati da almeno trenta giorni.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Non possono intervenire all'assemblea né votare né essere eletti gli associati che non siano in regola con il pagamento della quota dell'anno corrente alla data dell'assemblea.

I componenti degli organi associativi non hanno voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

12.8. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresen-

tare un solo altro associato.

La delega non può essere rilasciata a membri degli organi amministrativo o di controllo o ai dipendenti dell'associazione o di altre associazioni da questa partecipate, né può essere conferita con il nome del delegato in bianco.

La delega è sempre revocabile nonostante diversa previsione in essa contenuta.

12.9. Le delibere assembleari sono adottate per voto palese, escluse quelle che abbiano ad oggetto problemi o qualità delle persone ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

12.10. Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario ovvero dal notaio verbalizzante. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti (anche in allegato), le modalità ed i risultati delle votazioni.

Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, tenuto a cura dell'organo amministrativo.

12.A. Assemblea Ordinaria

12.A.1. L'Assemblea Ordinaria:

- 1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo e, quando previsto, quelli dell'Organo di controllo;
- 2) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
- 4) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) delibera sugli altri oggetti che la legge o il presente statuto le attribuiscono.

12.A.2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda o ulteriore convocazione,

che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

12.B. Assemblea Straordinaria

12.B.1. L'Assemblea Straordinaria:

- 1) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- 2) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

12.B.2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda o ulteriore convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti ed in ogni caso di almeno un terzo degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 AMMINISTRAZIONE

13.1. L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da almeno cinque membri.

Fra essi l'Assemblea Ordinaria nomina il Presidente.

Il Comitato Direttivo nomina inoltre fra i suoi componenti almeno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Economo.

13.2. La maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Essi durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

13.3. Le dimissioni dei membri del Comitato direttivo devono essere comunicate per iscritto al Comitato e all'Organo di controllo; esse hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori o, in caso contrario, da quando la maggioranza è ricostituita.

13.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei componenti mancanti.

I membri così nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5. Se vengono a mancare tutti i membri del Comitato, l'Organo di controllo convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina del Comitato Direttivo. Nel frattempo l'Organo di controllo potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 COMITATO DIRETTIVO

14.1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno due suoi componenti almeno tre giorni - nei casi di urgenza, almeno un giorno - prima della riunione con avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

14.2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché alle condizioni e con le modalità di cui all'Art. 12.6 del presente statuto.

14.3. Delle deliberazioni del Comitato Direttivo sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, e da trascriversi senza indugio nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo a cura del Comitato.

14.4. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione dell'Associazione e compie ogni atto idoneo all'attuazione degli scopi associativi.

Art. 15 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente.

In caso di sua assenza o altro impedimento egli è sostituito

tuito dal Vicepresidente.

Art. 16 ORGANO DI CONTROLLO

16.1. In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, è nominato un Organo di controllo che esercita le funzioni previste dall'art. 30, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo il disposto dell'art. 31 del medesimo Decreto.

16.2. L'Organo di controllo è composto da almeno due membri, che abbiano i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

Ai predetti membri si applica l'art. 2399 del codice civile.

Essi durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della loro nomina.

16.3. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito.

16.4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 PATRIMONIO ASSOCIATIVO

17.1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo ed approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali - il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;

- da iniziative promozionali e raccolte fondi ammesse ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali successive modifiche intervenute;

- dai proventi delle eventuali attività ammesse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

- da contributi erogati da enti pubblici specificamente per le attività speleologiche e di promozione del territorio.

17.2. Il patrimonio associativo è utilizzato nello svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come sopra delineate all'art. 3.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 BILANCIO

18.1. I bilanci predisposti dal Comitato Direttivo sono approvati dall'Assemblea con voto palese ai sensi del presente Statuto.

18.2. Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e della relativa normativa secondaria.

Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, esso è comunicato all'Organo di controllo e all'eventuale incaricato della revisione legale dei conti.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione o su un server pubblicamente accessibile almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

19.1. L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

19.2. L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento anticipato ai sensi dell'Art. 12, paragrafo B.2. del presente Statuto, nomina uno o più liquidatori.

19.3. In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore e precisamente ad altre associazioni di promozione sociale, con finalità similari a quelle indicate all'Art. 3, e secondo le indicazioni statuite con delibera

dell'Assemblea Straordinaria, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

Art. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal D.Lgs. 117/2017, si prende atto che non trovano piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato.

Fino all'operatività del suddetto Registro la denominazione dell'Associazione risulta quella seguente:

"Gruppo Speleologico Talpe del Carso - Jamarski Klub Kraški Krti, sezione speleologica del Club Alpino Sloveno di Gorizia - speleološki odsek Slovenskega planinskega društva v Gorici, Associazione di Promozione Sociale"

in breve **"Talpe del Carso - Kraški Krti APS"**,
rimanendo impossibile l'utilizzo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dell'indicazione di ente del Terzo settore e dell'acronimo ETS."